

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 2 LUGLIO 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 27/2

Statuto del Comune di Noviglio (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 24 novembre 2000 e 24 gennaio 2001
con deliberazioni nn. 69 e 6.

Esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. del 19 febbraio 2001 - n. 101.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 marzo 1993 n. 10/1.

STATUTO

INDICE

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Fini statutarie
- Art. 2 - Sussidiarietà
- Art. 3 - Modalità e mezzi per raggiungere i fini
- Art. 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

**PARTE I
ORDINAMENTO**

Titolo I

GLI ORGANI ELETTIVI E LE LORO ATTRIBUZIONI

**Capo I
Il Consiglio Comunale**

- Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 6 - Integrazione delle competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 - Regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 8 - Doveri e diritti del Consigliere Comunale
- Art. 9 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei capigruppo
- Art. 10 - Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 11 - Commissioni Consiliari di garanzia e controllo
- Art. 12 - Commissioni Consultive

**Capo II
Il Sindaco**

- Art. 13 - Elezione del Sindaco
- Art. 14 - Funzioni e competenze
- Art. 15 - Il Vicesindaco

**Capo III
La Giunta Comunale**

- Art. 16 - Funzioni e competenze
- Art. 17 - Altre funzioni e competenze

**Capo IV
Gli Assessori**

- Art. 18 - Funzioni e compiti
- Art. 19 - Doveri e diritti dell'Assessore
- Art. 20 - Assessori esterni al Consiglio
- Art. 21 - Sfiducia ai singoli componenti la Giunta Comunale
- Art. 22 - Revoca degli assessori
- Art. 23 - Dimissioni degli Assessori

**Capo V
Indennità**

- Art. 24 - Indennità di funzione per Sindaco ed Assessori

**PARTE II
ISTITUTI E FORME DI PARTECIPAZIONE
ED INFORMAZIONE**

**Titolo I
LA PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Libere forme associative**

- Art. 25 - Valorizzazione, promozione e sostegno
- Art. 26 - Registro
- Art. 27 - Rapporti tra Comune ed associazioni

Capo II

La partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 28 - Disciplina dei termini e della partecipazione

Capo III

Forme di consultazione

- Art. 29 - Tipi di partecipazione e consultazione
- Art. 30 - Richiesta di pareri
- Art. 31 - Assemblee

Capo IV

Iniziativa Popolare

- Art. 32 - Iniziativa popolare
- Art. 33 - Istanze, petizioni, proposte

Capo V

Referendum

- Art. 34 - Principi generali
- Art. 35 - Richiesta ed indizione
- Art. 36 - Limiti in ordine alla ammissibilità
- Art. 37 - Giudizio sull'ammissibilità
- Art. 38 - Incompatibilità con altre operazioni di voto
- Art. 39 - Efficacia
- Art. 40 - Regolamento per l'iniziativa e la partecipazione popolare

Titolo II

**ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI
COMUNALI**

Capo I

Accesso agli atti comunali

- Art. 41 - Trasparenza e piena conoscibilità
- Art. 42 - Pubblicità degli atti
- Art. 43 - Diritto di accesso

Capo II

Accesso alle informazioni comunali

- Art. 44 - Diritto di accesso alle informazioni comunali
- Art. 45 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare
- Art. 46 - Comunicazione - Informazione ai cittadini

Titolo III

DIFENSORE CIVICO

Capo I

Istituzione

- Art. 47 - Istituzione, competenze e poteri
- Art. 48 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 49 - Elezione
- Art. 50 - Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

PARTE III

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ

Titolo I

SERVIZI

Capo I

Educazione e formazione

- Art. 51 - La tutela della persona
- Art. 52 - La famiglia
- Art. 53 - Crescita civile e culturale
- Art. 54 - La scuola
- Art. 55 - La formazione
- Art. 56 - Sicurezza e tutela

**Titolo II
SERVIZI SOCIALI**

**Capo I
Assistenza**

- Art. 57 - Principi
Art. 58 - Attività ed interventi

**PARTE IV
ATTIVITÀ DI TUTELA, VALORIZZAZIONE,
SVILUPPO E PROMOZIONE**

**Titolo I
IDENTITÀ TERRITORIALE**

**Capo I
Territorio - Ambiente - Infrastrutture**

- Art. 59 - Il Territorio
Art. 60 - Valorizzazione ambientale
Art. 61 - Strutture ed infrastrutture

**Titolo II
SVILUPPO**

**Capo II
Lavoro - Economia**

- Art. 62 - Occupazione
Art. 63 - Forme di collaborazione con le attività produttive
Art. 64 - Esercizi pubblici e commerciali
Art. 65 - Servizi Pubblici

**Titolo III
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**Capo I
Forme di gestione**

- Art. 66 - Servizi Comunali
Art. 67 - Gestione
Art. 68 - Le società
Art. 69 - Forme di collaborazione tra Comune ed altri Enti Pubblici

**Capo II
Forme associative ed accordi di programma**

- Art. 70 - Convenzioni
Art. 71 - Accordi

**PARTE V
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE**

**Titolo I
I SETTORI ED IL PERSONALE**

**Capo I
Organizzazione dei settori e dei servizi**

- Art. 72 - Aree Comunali
Art. 73 - Regolamento del personale e dei servizi

**Capo II
Il Segretario Comunale**

- Art. 74 - Attribuzioni
Art. 75 - Il Vicesegretario

**Titolo II
FINANZA E CONTABILITÀ**

**Capo I
Gestione finanziaria**

- Art. 76 - Ordinamento
Art. 77 - Finanze e tributi comunali

- Art. 78 - Revisione economica-finanziaria
Art. 79 - Forme di controllo interno della gestione
Art. 80 - Patrimonio

**PARTE VI
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Titolo I
EFFICACIA DELLO STATUTO**

- Art. 81 - Prevalenza e limiti
Art. 82 - Interpretazione dello Statuto
Art. 83 - Proposta di revisione
Art. 84 - Modalità di revisione
Art. 85 - Pubblicità
Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi successive
Art. 87 - Allegati integrativi
Art. 88 - Norme transitorie e finali

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Fini statutarie

1. Il Comune di Noviglio è un Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il presente Statuto, sul fondamento dei valori espressi dalla Costituzione e, nel rispetto delle leggi della Repubblica e della Regione Lombardia, indirizza, regola e disciplina:

- a) l'attività di governo comunale individuando le responsabilità da esse derivanti;
- b) la partecipazione-coinvolgimento della popolazione e delle realtà associative, degli enti e delle istituzioni locali;
- c) lo sviluppo educativo, formativo, socio-sanitario-assistenziale, economico-imprenditoriale e territoriale-ambientale;
- d) la collaborazione con altri enti locali, la Provincia e la Regione;
- e) l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle aree e dei servizi comunali.

3. Per il raggiungimento dei fini si applicano anche i principi della sussidiarietà, della partecipazione, della democrazia compresa quella economica, dell'equità fiscale-contributiva.

Art. 2 - Sussidiarietà

1. Il Comune di Noviglio condivide, recepisce ed attua, in varie forme e modi, il principio della sussidiarietà.

2. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi nonché per il miglioramento delle azioni e delle attività comunali, si ricerca e si persegue la collaborazione con i cittadini, le organizzazioni associative e sociali, comuni, enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

3. Il Comune di Noviglio favorisce la collaborazione anche con le attività di associazioni di tipo imprenditoriale, di categoria nonché con i Sindacati, patronati e le varie realtà rappresentative di interessi collettivi.

Art. 3 - Modalità e mezzi per raggiungere i fini

1. Per il raggiungimento dei fini e per dare pratica e concreta attuazione al principio della sussidiarietà-solidarietà, il Comune rimuove gli ostacoli, anche di natura burocratica, ed incentiva le forme di collaborazione e coinvolgimento per mezzo di sostegni sia di natura economico-finanziaria sia di tipo logistico e infrastrutturale.

2. Il Comune, di regola, disciplina i propri interventi tramite convenzioni e/o la sottoscrizione di accordi e/o intese.

Art. 4 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Noviglio è costituito da

terreni circoscritti dalle mappe catastali, dal n. 1 al n. 15, ed è confinante a nord con il Comune di Gaggiano, a sud con i Comuni di Vernate e Binasco, a est con il Comune di Zibido San Giacomo, a ovest con il Comune di Rosate. Esso è composto dalle frazioni di Tainate, Mairano, Santa Corinna - Conigo e Noviglio (capoluogo).

2. La sede degli organi comunali è sita nella frazione di Mairano. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono di norma nella sede Comunale. In casi eccezionali il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Noviglio» e con il proprio stemma.

4. Lo stemma del Comune è costituito come segue: «Di rosso, al leone d'oro, accompagnato nei cantoni del capo da due ruote di sei raggi, dello stesso, una e una. Ornamenti esteriori da Comune».

5. Il gonfalone consiste in un drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

6. Il Comune di Noviglio ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone sopra descritti, allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1999.

PARTE I ORDINAMENTO

Titolo I GLI ORGANI ELETTIVI E LE LORO ATTRIBUZIONI

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'espressione politica amministrativa dell'intera cittadinanza. Inoltre è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Art. 6 - Integrazione delle competenze del Consiglio Comunale

1. Ad integrazione di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge il Consiglio Comunale provvede alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti nelle commissioni per la nomina delle quali è espressamente prevista la competenza del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale verifica, periodicamente, lo stato di attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, così come previsto dal successivo art. 14, commi 11 e 12.

3. Nell'ambito della verifica di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale, con votazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare con atto motivato, di apportare, integrazioni ed adeguamenti alle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 7 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 8 - Doveri e diritti del Consigliere Comunale

1. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti-doveri del Consigliere Comunale sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 7.

2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.

4. Il Consigliere Comunale che non interviene, senza giustificato motivo da inviare al Sindaco-Presidente del Consiglio a tre sedute consecutive del consiglio decade dal medesimo secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Prima che il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza, il Consigliere Comunale può chiedere di poter esprimere e far valere le proprie ragioni e/o giustificazioni.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, anche esterni al Consiglio, ed al Sindaco, che si trovino implicati, convenuti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente, né l'Ente sia parte lesa, né sussista dolo o colpa grave degli stessi Consiglieri, Assessori e Sindaco.

Art. 9 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

2. Il regolamento di cui sopra dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni ad essa demandate.

Art. 10 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni permanenti costituite da Consiglieri comunali eletti secondo criteri di proporzionalità riferiti alla composizione del Consiglio Comunale.

2. Alle Commissioni è attribuita funzione referente.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce il numero delle Commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 11 - Commissioni Consiliari di garanzia e controllo

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari di garanzia e controllo su fatti e/o argomenti specifici.

2. La costituzione delle Commissioni può essere chiesta:

- da un terzo dei consiglieri assegnati;
- dalla conferenza dei capigruppo;
- dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale.

3. La Commissione viene costituita a seguito di approvazione da parte di almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

4. La Commissione svolge la propria attività per un tempo determinato fissato dal Consiglio Comunale contestualmente alla sua costituzione.

5. La presidenza delle Commissioni compete ad un consigliere comunale di minoranza.

6. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di Consiglio Comunale di cui al precedente art. 7.

Art. 12 - Commissioni consultive

1. Per l'approfondimento di argomenti, problematiche, fatti e situazioni di particolare interesse generale, possono essere costituite delle commissioni miste formate da Consiglieri e da cittadini che ne abbiano fatto esplicita richiesta e che risultino inseriti nell'apposito registro di cui al seguente comma 3.

2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali commissioni miste (commissioni consultive o, più brevemente, consulte) sono stabilite da apposito regolamento.

3. Il registro viene formato con l'iscrizione dei cittadini che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico bandito dal Sindaco a inizio legislatura.

4. Il registro è tenuto e aggiornato dalla Segreteria Comunale secondo i criteri e le modalità sanciti dal Regolamento di cui sopra.

Capo II Il Sindaco

Art. 13 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 - Funzioni e competenze

1. Il Sindaco rappresenta l'intera Comunità ed è Capo dell'Amministrazione Comunale.

Egli sovrintende al funzionamento degli organismi e servizi comunali.

Convoca e presiede le sedute di Giunta e di Consiglio Comunale.

2. È il rappresentante legale dell'Ente e a lui spetta la rappresentanza giudiziale dello stesso, fatta salva la possibilità di delega agli assessori e/o ai funzionari di volta in volta competenti per materia.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Contestualmente all'accettazione della carica, gli assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel documento di nomina che sarà, poi, presentato in Consiglio.

4. Assicura ed è responsabile dell'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

5. Delega, in tutto o in parte, ai singoli componenti della Giunta od ai Consiglieri Comunali, per questi ultimi limitatamente a compiti definiti, l'esercizio di proprie competenze al di fuori di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco può delegare ai componenti della Giunta l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

7. Egli può inoltre delegare ai responsabili di servizio l'assunzione di suoi atti o categorie di atti, ferme restando le disposizioni di legge.

8. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle deleghe agli Assessori o Consiglieri, nonché le funzioni ed i compiti dei responsabili del servizio, per motivi inerenti al miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

9. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e, nel caso degli Assessori o Consiglieri, comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

10. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori, Consiglieri e responsabili di servizio, rispondono al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

11. È responsabile della stesura della relazione annuale al programma ed al bilancio previsionale e consuntivo, coordinando il contributo degli assessori per le rispettive competenze.

12. Presenta al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento e comunque non oltre 30 giorni dalla elezione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

13. Contestualmente al deposito del Conto Consuntivo, presenta, annualmente, al Consiglio una relazione riportante lo stato di attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente comma.

Art. 15 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è delegato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, purché Consigliere Comunale.

2. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Sindaco, questi, verificato che tale situazione

sussiste anche per il Vicesindaco, delega le proprie attribuzioni ad altro assessore.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 16 - Funzioni e competenze

1. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Risponde del proprio operato ed attività dinanzi al Consiglio Comunale.

4. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

5. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori sino al massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Ai fini della validità delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 17 - Altre funzioni e competenze

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge, la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio Comunale le proposte dei programmi previsionali dei vari settori di intervento contemplati dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Inoltre, riferisce annualmente al Consiglio Comunale circa la propria attività, tramite relazione a consuntivo per ogni assessorato.

Capo IV Gli Assessori

Art. 18 - Funzioni e compiti

1. L'Assessore opera in forza della delega conferitagli dal Sindaco. Tale delega può essere modificata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 14, commi 2, 5, 8 e 9, del presente statuto.

Art. 19 - Doveri e diritti dell'Assessore

1. L'Assessore deve partecipare alle riunioni della Giunta Comunale. È tenuto alla riservatezza rispetto agli argomenti oggetto di discussione.

2. Deve garantire la propria collaborazione con il Sindaco per svolgere attività propositiva, di impulso per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. È responsabile e garante circa l'attuazione delle decisioni politiche e programmatiche dell'assessorato di cui alla delega assegnata.

Indirizza il personale dell'assessorato a cui è preposto e propone al Sindaco l'adozione di atti per rimuovere ostacoli e comportamenti che impediscono tale attuazione.

4. Deve assicurare la propria disponibilità nei confronti dei cittadini riguardo le problematiche attinenti il settore amministrativo delegato.

Art. 20 - Assessori esterni al Consiglio

1. Possono essere nominati assessori, limitatamente alla metà dei nominati, con le stesse modalità stabilite per i membri del Consiglio comunale, cittadini non facenti parte di quest'ultimo.

2. Le attestazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità saranno presentate al Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 14.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e non possono assumere la carica di Vicesindaco.

Art. 21 - Sfiducia a singoli componenti la Giunta Comunale

1. Ai fini delle mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della rispettiva Giunta si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 22 - Revoca degli assessori

1. L'Assessore può essere revocato con atto motivato del Sindaco che ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 23 - Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate per iscritto, acquisite al protocollo comunale e rassegnate al Sindaco.

**Capo V
Indennità**

Art. 24 - Indennità di funzione per Sindaco e Assessori

1. Al Sindaco e agli Assessori spetta l'indennità di funzione secondo le disposizioni e nei limiti fissati dalle leggi vigenti in materia.

**PARTE II
ISTITUTI E FORME DI PARTECIPAZIONE
ED INFORMAZIONE**

**Titolo I
LA PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Libere forme associative**

Art. 25 - Valorizzazione, promozione e sostegno

1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune può intervenire, con specifica disciplina regolamentare, con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali, a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo e professionale.

3. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini aggregati, del settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della collettività locale.

4. Il Comune riconosce, incentiva e valorizza il volontariato proposto ed esplicitato nelle varie forme nei diversi settori della società e della civica comunità.

Art. 26 - Registro

1. È istituito il Registro delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione. Le modalità di riconoscimento ed iscrizione saranno stabilite dall'apposito regolamento.

2. La formazione e l'aggiornamento del registro di cui al precedente comma sono disciplinati dal regolamento sopra richiamato.

Art. 27 - Rapporti tra Comune ed associazioni

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune può avvalersi in linea di principio, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui al precedente articolo.

2. Ai soggetti di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto, il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.

3. Può essere istituita la Consulta delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione. Compiti e funzionamento sono stabiliti dal regolamento di cui al 1° comma del precedente art. 26.

**Capo II
La partecipazione al procedimento amministrativo**

Art. 28 - Disciplina dei termini e della partecipazione

1. I soggetti coinvolti, cittadini o enti portatori di inte-

ressi, hanno facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo tranne per i casi espressamente esclusi, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La disciplina e la partecipazione dei cittadini, dei soggetti ed enti al procedimento per la formazione degli atti comunali sono determinati dal regolamento assunto ai sensi della vigente normativa, il quale è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione.

3. Il regolamento stabilisce quali sono i meccanismi ed i criteri di individuazione dei dipendenti comunali responsabili dei relativi procedimenti.

**Capo III
Forme di consultazione**

Art. 29 - Tipi di partecipazione e consultazione

1. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle forme, e con gli istituti sottoindicati:

- a) commissioni consultive;
- b) richiesta di pareri;
- c) indizioni di assemblee.

2. Le Commissioni Consultive sono costituite ai sensi del precedente articolo 11 dello Statuto.

Art. 30 - Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art. 25 dello Statuto, è facoltà dell'Amministrazione la previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva di riferimento.

2. In ogni caso è facoltà dell'Amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui all'art. 29 dello Statuto per le materie di rispettivo interesse.

Art. 31 - Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee.

2. L'assemblea non è ammessa nei casi previsti all'art. 36 dello Statuto, 2° comma, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

3. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dalle Associazioni, dalle Commissioni Consultive, dalla maggioranza degli elettori di una frazione, o, in alternativa, da un gruppo di cittadini formato da almeno 100 persone.

4. Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea decide, sentito il parere della Giunta Comunale, il Sindaco tenendo conto della rappresentatività dei richiedenti e dell'interesse generale dell'argomento o questione posta. Nel caso il Sindaco stabilisca di non ammettere la convocazione dell'assemblea, ne deve dare comunicazione scritta e motivata ai proponenti ed ai capigruppo consiliari, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Qualora sia ammessa, il Sindaco deve convocare l'assemblea, entro un mese dalla richiesta, con un preavviso di almeno cinque giorni garantendone la massima pubblicità ed indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.

6. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

7. In esito all'assemblea deve essere redatto un documento finale contenente le osservazioni e proposte eventualmente avanzate.

**Capo IV
Iniziativa Popolare**

Art. 32 - Iniziativa popolare

1. È ammessa l'iniziativa popolare, da parte di gruppi formati da almeno cento cittadini residenti aventi diritto al voto, per la formazione di atti di competenza del Consiglio Comunale.

Ciò si esercita mediante la presentazione di proposte così

come disciplinato dal regolamento comunale per l'iniziativa e la partecipazione popolare.

2. In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro. Decorsi inutilmente gli indicati termini è facoltà degli interessati avviare, nei termini di cui al successivo Capo V, il procedimento di referendum consultivo sulla medesima proposta.

3. Dalla data dell'inoltro il Consiglio non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima, fatti salvi i casi di forza maggiore derivanti da dettami di legge.

4. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata dai cittadini nei dodici mesi successivi all'inoltro.

Art. 33 - Istanze, petizioni, proposte

1. A prescindere da quanto disposto dall'articolo precedente, e ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente Statuto, chiunque, cittadini singoli o associati può inoltrare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco, valutate le istanze, risponderà entro sessanta giorni dall'avvenuto protocollo delle stesse.

Capo V Referendum

Art. 34 - Principi generali

1. Il Comune riconosce il referendum quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi elettivi.

2. Possono partecipare alle votazioni referendarie tutti i cittadini residenti nel Comune purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della consultazione.

Art. 35 - Richiesta ed indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia richiesta:

- a) il Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) la Giunta Comunale;
- c) almeno un terzo dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto alla data della sottoscrizione.

3. Prima dell'inizio della raccolta delle firme il Comitato promotore o i promotori, possono chiedere un giudizio preventivo di ammissibilità alla Commissione di cui all'art. 37 del presente Statuto.

Art. 36 - Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del Consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati nella forma e/o nel contenuto e non può avere ad oggetto atti o provvedimenti adottati od approvati dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco.

2. In particolare non è ammesso referendum su atti relativi a:

- a) nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- b) nomina di membri della Giunta o elezione del Sindaco;
- c) personale del Comune, delle aziende o istituzioni;
- d) regolamento interno del Consiglio Comunale;
- e) atti vincolati per legge nel loro contenuto;
- f) oggetti sui quali i competenti organi comunali ab-

biano già assunto provvedimenti deliberativi divenuti esecutivi, comportanti impegni nei confronti di terzi;

g) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;

h) istituzione o revisione di tariffe e tributi.

3. La richiesta di referendum è inoltre inammissibile allorché lo svolgersi della consultazione è incompatibile con il rispetto dei termini perentori e tassativi previsti dalle leggi riguardo:

a) al perfezionamento dell'atto o procedimento oggetto di richiesta referendaria;

b) a procedure di finanziamenti altrimenti non ottenibili.

Art. 37 - Giudizio sull'ammissibilità

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal segretario Comunale, che la presiede, da due esperti in materia giuridiche, eletti dal Consiglio Comunale. Uno degli esperti dovrà essere indicato dai promotori. Nel caso di referendum proposti dal Consiglio o dalla Giunta, gli esperti sono entrambi designati dal Consiglio Comunale.

2. La commissione decide nel termine di venti giorni dal deposito della richiesta di ammissibilità inoltrata dal Sindaco.

3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Statuto ed al regolamento comunale per l'iniziativa e la partecipazione popolare.

4. Sull'ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e comunica, per iscritto, tale decisione al Sindaco entro cinque giorni dalla data di assunzione della stessa.

5. La determinazione della commissione non può essere disattesa dal Consiglio il quale si limita ad una semplice presa d'atto.

Art. 38 - Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto:

a) in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali e Comunali di voto, né nei sei mesi precedenti i periodi previsti per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;

b) per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione del precedente su una medesima questione.

Art. 39 - Efficacia

1. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 40 - Regolamento per l'iniziativa e la partecipazione popolare

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento.

2. Il referendum è valido se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Come risultato del referendum viene considerato quello determinato dalla maggioranza assoluta dei voti espressi.

Titolo II

L'ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Capo I

Accesso agli atti comunali

Art. 41 - Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale si conforma a principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

Art. 42 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunti dall'Amministrazione Comunale, dalle aziende speciali e dalle istituzioni sono di regola pubblici.

2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge e dal regolamento comunale.

3. Fermo restando il principio di cui al 1° comma, il regolamento determina i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali.

In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.

4. La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclusa sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l'efficacia e/o l'efficienza. Il regolamento disciplina anche questa ipotesi.

Art. 43 - Diritto di accesso

1. In conformità ai principi sanciti dal presente Capo I è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati, il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna con le garanzie ed osservanze di cui all'articolo precedente.

2. Tale diritto è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Capo II**Accesso alle informazioni comunali****Art. 44 - Diritto di accesso alle informazioni comunali**

1. Ai cittadini ed ai gruppi dagli stessi formati è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione Comunale.

2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni, di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo Statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini di cui al precedente art. 42.

Art. 45 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardano.

2. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

Art. 46 - Comunicazione - Informazione ai cittadini

1. Il Sindaco è tenuto, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, a dare la massima pubblicizzazione dell'attività comunale, con riferimento anche agli atti finanziari ed economici.

2. Inoltre, l'Amministrazione Comunale informa, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, periodicamente i cittadini tramite una propria pubblicazione istituzionale.

**TITOLO III
DIFENSORE CIVICO****Capo I
Istituzione****Art. 47 - Istituzione, competenze e poteri**

1. È possibile l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico comunale quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e correttezza dell'azione amministrativa. Questo non è sottoposto ad alcuna forma di

dependenza gerarchica e funzionale nei confronti degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio sono determinati dall'apposito Regolamento.

Art. 48 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta, entro la fine del mese di febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione, e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima successiva seduta.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al Sindaco che ne investe il Consiglio Comunale nella prima seduta.

Art. 49 - Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Ai fini dell'elezione necessita la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Salvo i casi di dimissione, morte o sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo. Egli può essere rieletto una sola volta.

3. La figura del Difensore Civico può essere individuata a livello sovracomunale tramite atti convenzionali da stipularsi sia con altri Comuni vicini e/o confinanti sia con la Provincia di Milano.

Art. 50 - Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico amministrativa.

2. Sono cause di ineleggibilità:

a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune di tipo economico e produttivo;

b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di Consigliere Comunale, provinciale, regionale, deputato e senatore;

b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente del Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;

c) la qualità di componente dell'Organo Regionale di Controllo;

d) la qualità di segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale, o nazionale di partiti o liste civiche.

4. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve procedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.

5. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

PARTE III
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ

Titolo I
SERVIZI

Capo I
Formazione - Educazione

Art. 51 - La Tutela della persona

1. La persona è tutelata in tutte le fasi della vita ed in modo particolare in quelle materno - infantile, della adolescenza e terza età.

2. Il Comune presta particolare attenzione ed interviene immediatamente per far rimuovere e superare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituzioni, le situazioni che mettono a repentaglio la dignità della persona.

Art. 52 - La famiglia

1. Il Comune valorizza la famiglia quale nucleo fondamentale della Società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo.

2. Il Comune promuove ed incentiva forme di intervento e sostegno dei nuclei familiari; soprattutto di quelli in stato di necessità e bisogno.

Art. 53 - Crescita civile e culturale

1. Il Comune considera prioritario l'impegno rivolto alla promozione, diffusione e attuazione delle occasioni tramite le quali ogni soggetto, a prescindere dal grado di istruzione raggiunto, possa sviluppare le proprie conoscenze, capacità e competenze, per formare liberamente e pienamente la propria personalità e migliorare il proprio livello sociale, culturale e professionale.

Art. 54 - La scuola

1. Il Comune:

a) riconosce la Scuola quale momento - strumento primario ed indispensabile alla crescita umana, civile e culturale dell'intera comunità;

b) al fine di assicurare uno sviluppo qualitativo del sistema scolastico, il Comune concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione di interventi formativi e culturali;

c) ricerca e persegue, anche tramite atti convenzionali, la collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli scolari-studenti, agli insegnanti ed agli operatori scolastici in genere, strumenti ed attrezzature idonee e confacenti alle attività didattiche e formative;

d) realizza e cura, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, l'edilizia scolastica e le strutture annesse, prestando attenzione affinché le stesse siano costantemente rispondenti alle esigenze - necessità connesse all'espletamento dell'insegnamento e del progresso formativo.

Art. 55 - La formazione

1. Al di là della formazione educativa scolastica, il Comune ritiene indispensabile incentivare e favorire, anche tramite l'apporto di soggetti privati, cooperativistici e dell'associazionismo in genere, la formazione e l'accrescimento culturale, sociale e sportivo.

2. Il Comune interviene oltre che con strumenti e strutture proprie anche per mezzo di incentivi e contributi economici - finanziari destinati ai soggetti di cui al precedente 1° comma.

Art. 56 - Sicurezza e tutela

1. La sicurezza della popolazione è elemento indispensabile ed imprescindibile del vivere della comunità.

2. Al fine di assicurare quanto sopra, il comune, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi, assicura il servizio di polizia municipale e di vigilanza locale.

3. Nell'espletamento del servizio di polizia municipale-vigilanza locale, il Comune privilegia la forma convenzionata-coordinata con altri comuni limitrofi e/o della zona.

4. Il Comune si fa interprete, presso le forze dell'ordine e le autorità competenti, delle esigenze della comunità, per rendere più efficace la sicurezza sul proprio territorio.

Titolo II
SERVIZI SOCIALI

Capo I
Assistenza

Art. 57 - Principi

1. Il Comune si pone l'obiettivo, attraverso le proprie attività, di rimuovere ovvero ridurre gli effetti delle situazioni di disagio derivanti da condizioni economiche, psicofisiche o sociali della persona e del nucleo familiare di appartenenza, che determinano fenomeni di emarginazione di questi dagli ambienti di vita, di studio o di lavoro.

2. Le attività e gli interventi sono realizzati attraverso una rete integrata di servizi finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del benessere psico-fisico ed al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in difficoltà, allo sviluppo dei rapporti individuali e familiari e delle collettività sociali intermedie, alla promozione di iniziative di volontariato ed associazionismo.

3. Le associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali, organismi di utilità sociale non lucrativi e della cooperazione, soggetti pubblici e privati possono provvedere, oltre e/o con il Comune ed in applicazione del principio di sussidiarietà, alla progettazione, alla realizzazione ed all'offerta dei servizi in risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie.

Art. 58 - Attività ed interventi

1. Gli interventi e le attività comunali devono:

a) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, prestando particolare riguardo alle esigenze delle aree dell'emarginazione;

b) promuove la protezione e la tutela dei soggetti emarginati e deboli;

c) perseguire una elevata efficacia migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

PARTE IV
ATTIVITÀ DI TUTELA, VALORIZZAZIONE,
SVILUPPO E PROMOZIONE

Titolo I
IDENTITÀ TERRITORIALE

Capo I
Territorio - Ambiente - Infrastrutture

Art. 59 - Il Territorio

1. Il territorio è considerato bene dell'intera comunità, ricchezza inestimabile, realtà da tutelare e da salvaguardare nonché da qualificare sotto l'aspetto ambientale.

2. Il Comune di Noviglio ritiene qualificante l'inserimento di gran parte del proprio territorio nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano ed, in genere, considera i parchi strumenti di primaria importanza.

3. Con riferimento ai principi elencati nei precedenti commi, il comune, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed attività, espresse sia a livello politico-istituzionale sia burocratico-gestionale, deve garantire che lo sviluppo urbanistico, edilizio ed infrastrutturale;

a) salvaguardi l'identità e l'originalità del territorio;

b) sia compatibile con la vocazione agricola;

- c) non crei danni alla salute pubblica e all'ambiente;
- d) incentivi il recupero e la vivibilità delle frazioni e del patrimonio edilizio in genere.

Art. 60 - Valorizzazione ambientale

1. Nella qualificazione del territorio il Comune attua interventi e pone in essere, tra l'altro, iniziative tese:
 - a) alla realizzazione di aree verdi-boschive e parchi;
 - b) alla creazione di percorsi ecologici;
 - c) alla costruzione di piste ciclopedonali;
 - d) al mantenimento e ristrutturazione delle cascine, riconfermandone la vocazione agricola e/o agrituristica;
 - e) alla tutela e valorizzazione dei monumenti e del patrimonio storico ed architettonico;
 - f) allo sviluppo delle reti ecologiche.
2. La valorizzazione del territorio si attua anche tramite azioni ed interventi che lo tutelino dal punto di vista igienico-ambientale ed in particolare con riguardo:
 - a) alla scelta del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - b) al funzionamento e validità dei sistemi fognario e della disposizione delle acque.

Art. 61 - Strutture ed infrastrutture

1. Nella programmazione, progettazione e realizzazione di strutture ed infrastrutture si fa riferimento ai principi della tutela territoriale e valorizzazione ambientale già enunciati nei precedenti articoli 59 e 60.
2. Le opere pubbliche devono essere pensate ed attuate con l'obiettivo di soddisfare le vere esigenze della popolazione, di assicurare lo sviluppo economico - imprenditoriale nonché di permettere ed assecondare la complessiva crescita civile, sociale e culturale del paese.
3. Vanno altresì supportate le iniziative, specialmente quelle di natura cooperativistica, tese alla realizzazione di interventi abitativi di natura residenziale pubblica, rivolti al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei giovani e delle nuove famiglie.
4. La realizzazione di strutture ed infrastrutture deve essere valutata tenendo anche conto della programmazione sovramunicipale.

Capo II

Lavoro - Sviluppo economico

Art. 62 - Occupazione - Lavoro

1. Il lavoro e l'occupazione sono elementi indispensabili della crescita civile e sociale della Comunità.
2. Il Comune incentiva e supporta, nei limiti e con gli strumenti previsti dalle leggi, gli insediamenti, gli interventi ed i soggetti apportatori di occupazione e lavoro, in special modo per quella rivolta alle donne.
3. Inoltre il Comune partecipa ad enti ed organismi, anche privati deputati:
 - a) alla formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
 - b) al monitoraggio della domanda - offerta di lavoro ed occupazione;
 - c) all'interscambio di notizie e dati inerenti il settore considerato nel presente articolo.

Art. 63 - Forme di collaborazione con le attività produttive

1. Il Comune ricerca la collaborazione con le attività produttive in genere e con le associazioni di categoria che le rappresentano.
2. La collaborazione di cui al precedente comma è ricercata, in particolare modo, riguardo la domanda - offerta di occupazione e lavoro, la riqualificazione professionale, i dati statistici circa le persone occupate, le nuove professionalità e gli sbocchi lavorativi, l'inserimento di nuove aree produttive e la realizzazione di strutture e/o infrastrutture a servizio delle stesse.
3. Le forme di collaborazione potranno essere attuate anche a seguito di sottoscrizioni di convenzioni, protocolli e/o intese con i rappresentanti delle varie associazioni di categoria.

Art. 64 - Esercizi pubblici e commerciali

1. L'insediamento, la presenza e l'attività degli esercizi pubblici e commerciali devono essere rispondenti alle reali esigenze e necessità della popolazione.
2. Nel pieno rispetto della libera concorrenza e della libertà d'impresa, gli esercizi pubblici e commerciali devono comunque assicurare un reale servizio alla popolazione anche tramite giorni ed orari di apertura che ne soddisfino i veri bisogni.
3. L'insediamento di esercizi commerciali di medie e/o grandi dimensioni deve, oltre che rispondere alle reali esigenze della popolazione, essere compatibile con l'ambiente, la vocazione territoriale del comune nonché il rispetto e la tutela dello stesso.
4. Nei settori di cui al presente articolo il Comune ricerca la collaborazione con le rappresentanze di categoria presenti sia a livello locale che zonale.

Art. 65 - Servizi pubblici

1. I servizi pubblici devono assicurare alla popolazione attività e prestazioni rispondenti ai principi dell'efficacia e dell'efficienza, nonché al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini-utenti.
2. Nella determinazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, l'autorità preposta dovrà, tra l'altro, tener conto e valutare il grado di necessità e bisogno nonché la presenza sul territorio comunale di una o più attività della stessa tipologia.

Titolo III

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Forme di gestione

Art. 66 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità. Disciplina gli interventi tramite il regolamento per la gestione dei servizi pubblici comunali approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 67 - Gestione

1. La gestione dei servizi pubblici si attua principalmente e precipuamente; nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite forme che prevedano la compartecipazione di capitale pubblico e privato.
2. La compartecipazione può attuarsi per mezzo della istituzione e costituzione di società.
3. Il Comune può, tramite atti convenzionali - contrattuali, far gestire i servizi pubblici ad altri enti di natura pubblica e/o a soggetti privati.

Art. 68 - Le società

1. Ai sensi del precedente art. 67, comma 2, il Comune può istituire e costituire società di natura privatistica, finalizzate alla gestione dei servizi pubblici.
2. Nella istituzione - costituzione di società, il Comune dovrà privilegiare l'aspetto sovramunicipale/intercomunale prevedendo la presenza/compartecipazione di altri Comuni e/o altri enti.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 67 del D.L.vo 267/00, i Consiglieri Comunali possono essere nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitale a partecipazione comunale, purché l'Ente non detenga la maggioranza del capitale.

Art. 69 - Forme di collaborazione tra Comuni ed altri Enti Pubblici

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni o competenze l'Amministrazione Comunale collabora, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali, con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione, con gli Enti e le Istituzioni.

ni Pubbliche o che perseguano finalità di natura pubblica, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dagli Statuti della Provincia e della Regione.

2. Essa inoltre partecipa alle decisioni della Provincia e della Regione che direttamente la riguardano.

Capo II Forme associative ed accordi di programma

Art. 70 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con la Provincia o Città Metropolitana e con altri Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e determinati servizi.

2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche di efficienza e di opportunità sociali del ricorso al convenzionamento e, nello stesso schema, si dovranno delineare con chiarezza le modalità di gestione.

Art. 71 - Accordi

1. Al fine di promuovere l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo si stipulano accordi di programma.

2. Il Consiglio Comunale approva, solo nei casi stabiliti dalla legge, il testo di programma elaborato dalla conferenza convocata tra gli enti pubblici interessati.

PARTE V STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Titolo I I SETTORI ED IL PERSONALE

Capo I Organizzazione delle aree e dei servizi comunali

Art. 72 - Aree comunali

1. La struttura Comunale è organizzata in aree di servizio collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi individuati dall'Amministrazione. L'organizzazione strutturale dei servizi e del lavoro sono determinati dal Regolamento, del personale e dei servizi.

Art. 73 - Regolamento del personale e dei servizi

1. Lo stato giuridico ed economico del personale sono disciplinati ai sensi delle leggi nazionali ed a norma dei contratti di lavoro vigenti.

2. Il regolamento è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficienza ed efficacia dei servizi;
- b) effettiva rispondenza alle esigenze e ai bisogni dei cittadini.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il regolamento dovrà prevedere l'aggiornamento professionale del personale in modo da permettere la puntuale applicazione di nuove tecnologie e nuove forme di collaborazione del lavoro.

3. Le funzioni e le attribuzioni di direttore generale, di responsabile dei vari livelli, sono determinate in base alle vigenti disposizioni di legge e secondo quanto stabilito dal regolamento del personale e dei servizi.

4. Il Regolamento del personale e dei servizi, stabilirà altresì le modalità di assunzione per incarichi di dirigenza a tempo determinato.

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 74 - Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli assessori nel

coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

2. Le sue funzioni ed attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e dagli atti monocratici del Sindaco.

Art. 75 - Il Vicesegretario

1. È possibile la nomina di un vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di sua vacanza, assenza od impedimento.

2. Per la copertura dell'incarico di vicesegretario comunale è richiesta la laurea in una delle discipline previste per il posto di segretario comunale.

3. Si accede all'incarico di vicesegretario mediante pubblico concorso ovvero con le modalità previste dal regolamento del personale.

Titolo II FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I Gestione finanziaria

Art. 76 - Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di un'autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo sia alla gestione che all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 77 - Finanze e tributi comunali

1. Il Comune impronta la propria attività impositiva tributaria ispirandosi al principio della giustizia fiscale e dell'equità impositiva, nonché ai principi giuridici di cui alla l. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

2. Nella propria azione il Comune dovrà garantire sempre e comunque, attraverso la propria attività, la lotta all'evasione fiscale-tributaria al fine di rendere concreti i principi della giustizia e dell'equità.

Art. 78 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore dei conti previsto dalla legge.

2. L'attività del revisore è determinata ai sensi del Regolamento di cui al precedente art. 76.

Art. 79 - Forme di controllo interno della gestione

1. Il presente Statuto prevede le seguenti forme di controllo economico interno della gestione:

a) i responsabili dei servizi devono almeno ogni semestre verificare, in collaborazione con la ragioneria comunale, la corrispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al bilancio pluriennale. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione che sarà trasmessa alla Giunta Comunale con eventuali osservazioni e rilievi.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono:

a) affidare a singoli professionisti o società qualificate il compito di svolgere indagini in ordine all'efficienza ed alla produttività ed all'economicità della gestione nonché in ordine all'efficacia della stessa;

b) costituire commissioni ad hoc per verificare l'efficienza e l'efficienza della gestione in determinati settori secondo parametri predeterminati.

Art. 80 - Patrimonio

1. L'insieme dei beni mobili ed immobili secondo la

classificazione giuridica di cui all'art. 872 del c.c. formano il patrimonio del Comune.
Il patrimonio si suddivide in disponibile ed indisponibile. Tutti i beni di qualsiasi natura devono essere inventariati.

PARTE VI DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I EFFICACIA DELLO STATUTO

Art. 81 - Prevalenza e limiti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni altra norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.

3. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 82 - Interpretazione dello Statuto

1. Nell'applicare il presente Statuto non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del normatore.

2. Se una situazione non può essere inquadrata in una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.

Art. 83 - Proposta di revisione

1. Le revisioni statutarie possono essere proposte da:

- a) un numero di elettori pari ad un quarto degli aventi diritto al voto nel Comune;
- b) Sindaco;
- c) Giunta Comunale;
- d) ciascun Consigliere Comunale.

2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione delle norme di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa. Si possono proporre modificazioni anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma, le firme degli elettori sono raccolte con le medesime modalità previste per le proposte di iniziativa popolare.

4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte così formulate non oltre sei mesi dalla data di presentazione.

Art. 84 - Modalità di revisione

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, previo esame e parere della Commissione Affari Istituzionali, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salva diversa disposizione di legge.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 85 - Pubblicità

1. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi successive

1. Gli adeguamenti dello Statuto devono essere apportati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 87 - Allegati integrativi

1. La copia del presente Statuto depositata in visione al pubblico presso l'Ufficio Segreteria Comunale verrà corredata dei fondamentali atti legislativi, statali e/o regionali, che sostanziano e stanno alla base delle norme e dell'articolato statutario.

2. La verifica e la tenuta degli allegati integrativi di cui al precedente I comma, devono essere attuate dall'Ufficio Segreteria Comunale.

Art. 88 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.